2025/857

12.5.2025

DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

del 1º aprile 2025

relativa alle norme e alle modalità di attuazione della trasmissione delle udienze [2025/857]

LA CORTE,

visto il protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), in particolare l'articolo 31,

visto il regolamento di procedura, in particolare l'articolo 80 *bis*,

viste le istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla Corte, in particolare i punti 66, 88 e 89,

considerando quanto segue:

(1) Atteso che il diritto dell'Unione copre ambiti sempre più diversi, la Corte di giustizia è investita di un numero crescente di cause ed è chiamata ad adottare decisioni che hanno sovente un impatto concreto sulla vita quotidiana dei cittadini dell'Unione. In tale contesto, è essenziale promuovere una migliore comprensione del ruolo della Corte e della sua attività e garantire un accesso più ampio tanto ai motivi, agli argomenti e alle osservazioni presentati dalle parti nel corso delle udienze di discussione quanto alle conclusioni degli avvocati generali e alle sentenze pronunciate dall'organo giurisdizionale.

(2) Sebbene assistere alle udienze della Corte costituisca indubbiamente il modo ideale per raggiungere tale obiettivo, la partecipazione fisica a tali udienze non è tuttavia sempre possibile, o per via degli spostamenti che essa presuppone o per altri motivi connessi, in particolare, alla situazione personale, economica o finanziaria delle persone interessate. Occorre quindi sfruttare le possibilità offerte dalla tecnologia e prevedere la trasmissione di talune udienze sul sito internet della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(3) Tenuto conto della particolare natura della funzione giurisdizionale e, in particolare, della necessità di garantire la serenità del dibattimento durante le udienze di discussione, occorre operare una distinzione tra queste ultime udienze e le udienze di lettura delle conclusioni degli avvocati generali o di pronuncia di sentenze.

(4) Occorre inoltre definire, da un lato, la natura e le modalità della trasmissione effettuata, tenendo debitamente conto delle esigenze connesse alla protezione dei dati personali e, dall'altro, le condizioni di utilizzo delle registrazioni video delle udienze, connesse alla necessità di garantire l'efficacia pratica delle disposizioni di cui all'articolo 80 *bis*, paragrafi da 5 a 7, del regolamento di procedura.

COSÌ DECIDE:

Articolo 1

Ambito di applicazione della presente decisione

1. Le disposizioni della presente decisione attuano l'articolo 80 *bis* del regolamento di procedura.

2. La presente decisione si applica alla trasmissione delle udienze di pronuncia delle sentenze della Corte di giustizia nonché a quella delle udienze di lettura delle conclusioni degli avvocati generali. Essa si applica anche alla trasmissione delle udienze di discussione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 80 *bis* del regolamento di procedura.

Articolo 2

Trasmissione delle udienze di pronuncia di sentenze e di lettura delle conclusioni

1. La pronuncia delle sentenze della Corte e la lettura delle conclusioni dei suoi avvocati generali sono trasmesse in diretta sul sito internet della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: l'«istituzione»), alla data fissata per tale pronuncia o tale lettura.

2. Tale trasmissione avviene nella lingua utilizzata dall'oratore per la pronuncia della sentenza o la lettura delle conclusioni e, se del caso, nell'altra lingua o nelle altre lingue disponibili all'udienza di cui trattasi.

3. Salvo decisione contraria, la registrazione delle udienze di pronuncia di sentenze o di lettura delle conclusioni resta disponibile sul sito internet dell'istituzione.

4. Tale registrazione è conservata dalla Corte a fini di archiviazione e comunicazione.

Articolo 3

Trasmissione delle udienze di discussione

1. Le udienze di discussione oggetto di trasmissione sono trasmesse sul sito internet dell'istituzione in differita.

2. La trasmissione dell'udienza di discussione avviene nella lingua processuale nonché nell'insieme delle lingue per le quali è stata prevista un'interpretazione simultanea.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 80 *bis*, paragrafi 6 e 7, del regolamento di procedura, la registrazione video delle udienze di discussione oggetto di trasmissione resta disponibile sul sito internet dell'istituzione per un periodo di un mese dopo la chiusura dell'udienza. Trascorso tale termine, detta registrazione non sarà più disponibile su tale sito e sarà conservata dalla Corte a fini di archiviazione.

4. Se una parte o un interessato menzionato all'articolo 23 dello Statuto ritiene che la registrazione video di un'udienza di discussione alla quale ha partecipato debba essere rimossa da detto sito internet, egli ne informa la Corte nel più breve termine possibile, illustrando le circostanze che giustificano tale rimozione. Se la Corte accoglie tale domanda, la registrazione di cui trattasi è rimossa dal sito senza indugio. Se le circostanze lo giustificano, la Corte può anche procedere d'ufficio a tale rimozione.

Articolo 4

Modalità di trasmissione delle udienze

1. Salvo casi eccezionali, la trasmissione delle udienze oggetto della presente decisione è una trasmissione integrale.

2. Sia che si tratti delle parti, degli interessati menzionati all'articolo 23 dello Statuto o di qualsiasi altra persona, i partecipanti a un'udienza della Corte oggetto di trasmissione vengono debitamente informati di tale trasmissione e, all'interno dell'aula d'udienza, vengono adottate misure al fine di ridurre al minimo la raccolta delle immagini e dei dati personali. Determinati posti a sedere, debitamente individuati, sono quindi esclusi dal campo visivo delle telecamere.

Articolo 5

Natura della trasmissione e condizioni di utilizzo delle registrazioni video delle udienze

1. La trasmissione di un'udienza della Corte sul sito internet dell'istituzione non costituisce, in nessun caso, una registrazione autentica, un resoconto ufficiale o un verbale di tale udienza.

2. L'interpretazione simultanea delle discussioni in un'udienza di discussione, disponibile in funzione delle necessità, è volta a facilitare la comunicazione durante tale udienza e non costituisce un resoconto ufficiale delle discussioni. Sono autentiche solo le dichiarazioni rese nell'aula d'udienza.

3. Tutti i diritti di riproduzione di registrazioni video che si rendano disponibili sul sito internet dell'istituzione sono riservati. È pertanto vietato registrare, salvare o scaricare un'udienza della Corte oggetto di trasmissione sul sito internet dell'istituzione, in qualsiasi forma, in tutto o in parte, sia che si tratti delle immagini o dell'audio, compreso l'audio dei diversi canali di interpretazione. È altresì vietato procedere alla ritrasmissione di un'udienza della Corte, in qualsiasi forma, in tutto o in parte.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta *ufficiale dell'Unione europea*.

Lussemburgo, li 1º aprile 2025.

Il cancelliere	*Il presidente*
A. CALOT ESCOBAR	K. LENAERTS